



regione campania
aslnapoli3sud

Castellammare Di Stabia

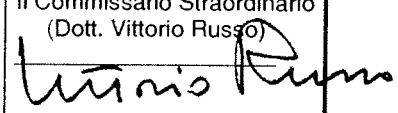
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 000872 DEL 24 AGO. 2011

=====

OGGETTO: ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA SU RECLAMO EX ART. 669 RG N. 101/2011 IMMISSIONE IN SERVIZIO INFERMIERE RUSSOMANNO PASQUALE.

PUBBLICAZIONE		ESECUTIVITA'	
AFFISSIONE ALBO	RELATA	ORDINARIA	IMMEDIATA
La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal 29 AGO. 2011 e vi permarrà per 15 giorni consecutivi. L'incaricato 	La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione L'incaricato 	La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal Il Dirigente 	La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva. 24 AGO. 2011 Il Commissario Straordinario (Dott. Vittorio Russo) 

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Vittorio Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 600 del 05.08.2010, n. 976 del 30.12.2010, n. 15 del 14.01.2011, n. 30 del 28.01.2011, n. 57 del 21.02.2011, n. 84 del 07.03.2011 e n. 412 del 04.08.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

Serv. G.R.U.
N. 357

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

A.S.L. NAPOLI 3 SUD Uff. - Commissione Sanitaria
23 AGO 2011
PERVENUTO

OGGETTO: Esecuzione ordinanza Tribunale Torre Annunziata su reclamo ex art. 669 RG n.101 /2011 Immissione in servizio infermiere Russomanno Pasquale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

La stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del S.S.R. che ha inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate da parte della struttura Commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010.

ATTESO che:

nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;
con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;
il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;
il Sig. Russomanno Pasquale, classificato al 47° posto della graduatoria degli infermieri di cui alla deliberazione 722/2010 e successiva n.849/2010 ha formalmente accettato la nomina.

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010; non è stato possibile dare seguito, nei confronti dei lavoratori precari, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione;

- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto *"automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011"*, per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

VISTA la nota del 03/08/2011 prot. 27199, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto da questa Asl, confermando l'ordinanza emessa in accoglimento del ricorso n.1096/2011 proposto dall'infermiere Russomanno Pasquale;

ATTESO:

che con il citato atto il giudice del lavoro ha rigettato il reclamo proposto dall'Asl Na 3 sud, confermando l'ordinanza reclamata, con cui era disposta l'immissione in servizio del ricorrente; che si deve dare esecuzione alla ordinanza in questione;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Dare esecuzione all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dall'Asl Napoli 3 sud e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio del Sig. Russomanno Pasquale;
- Riservarsi ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere;
- Riservarsi di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità;
- Riservarsi, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

**Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
D.ssa Anna Alfieri**



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede,

DELIBERA

DARE ESECUZIONE all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies promosso da questa azienda e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della predetta, con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

RISERVARSI ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere.

RISERVARSI di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità.

RISERVARSI, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

RENDERE il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti, comprensivi del pagamento delle spese di lite.

Il Commissario Straordinario
Dr. Vittorio Russo

Vittorio Russo



Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro

Prot. 2829

Castellammare di Stabia, li 03.08.2011

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Sede

OGGETTO: ordinanza, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, sul reclamo n. 101/2011, promosso dall'ASL NA 3 Sud c/ RUSSOMANNO PASQUALE (stabilizzazione precari)

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia dell'ordinanza di cui all'oggetto, unitamente all'ordinanza emessa a seguito del ricorso ex art. 700 C.p.c. RG. n. 1096/2011 e pedissequo precetto.

Sentenze/Fau.D'Auria

app.

Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

avv. Camilla Dolce



03 AGO. 2011

27199

AMM ASLNA3SUD
ACO ACOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 28/07/2011 - 12:15
Numero 0028553
Classifica



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento n. 1096/2011 R.G. vertente

tra

Russomanno Pasquale, rapp. e dif. dall' avv.to V. Silvestro, presso il cui studio
– sito in Casalnuovo di Napoli, alla via Aragona 5 – elett.te domicilia, giusta
procura in atti

E

A.S.L. NA 3 SUD, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif dall' Avvocatura
interna, elett.te dom. c/o la sede legale dell' Ente, giusta procura in atti
sciogliendo la riserva assunta all' udienza del 20/4/2011

OSSERVA

quanto segue. Con atto depositato in data 16/2/2011, parte ricorrente adiva ex
art. 700 c.p.c. questo giudice, esponendo che la regione Campania aveva e-
manato la L.R. n. 1/2008, al cui art. 81 (mod. con L.R. n. 5/2008) era prevista la
trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da
personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in po-
sizioni di lavoro a tempo indeterminato, stabilendo nella specie che destinatari
della stabilizzazione "sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano
aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti
di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che
sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquen-
nio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno

Prov. n. 3055/11



21

9



istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.". Parte ricorrente indicava di aver presentato regolare domanda per la stabilizzazione, trovandosi nelle condizioni richieste dalla legge. Precisava di essere stata inserita nell' elenco del ruolo sanitario, profilo infermieri (posizione funzionale ostetrica), di cui ai decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n. 36 del 10 luglio 2009, contenenti gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale.

Specificava che la sua posizione lavorativa rientrava nelle ipotesi previste di cui al punto 3 del decreto n. 22 del 26 marzo 2010, nel quale il Presidente della Regione Campania - quale commissario ad acta del piano di rientro del settore sanitario - individuava le procedure di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. In particolare, nel predetto decreto era previsto che 1) i direttori generali e i commissari straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall' art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31 dicembre 2010 e che conseguono l' inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31 dicembre 2010, sempre che alla data di emanazione del presente decreto siano in servizio a far data dal 31 dicembre 2006; 2) I medesimi direttori generali e commissari straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti requisiti e, per l' effetto, provvedono in ordine alla discreta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione,



pena la sospensione all' incarico del direttore generale o del commissario straordinario; 3) i titolari di contratto a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per l' avvio alla stabilizzazione, che all' atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso aziende sanitarie della Campania possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati; tale domanda dovrà essere valutata dai direttori generali e dai commissari straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n. 11 del 12 marzo 2010, tenendo fermo l' obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento".

L' istante evidenziava che il commissario, con circolare del 25 maggio 2010, aveva chiarito che i destinatari del processo di assunzione "a domanda" (punto 3 del decreto 22/2010) erano i lavoratori a tempo determinato che alla data di emanazione del decreto 22/2010 non erano in servizio ma inclusi nei predetti elenchi dirigenziali regionali (BURC n. 36 del 10/6/2009). Per costoro l' assunzione era subordinata alla verifica: che le stesse avvenissero entro i limiti numerici della dotazione organica delle singole aziende e che le assunzioni rispettassero la percentuale di turn over per il reclutamento di personale prevista dal decreto commissariale n. 11/2010 (25% per il personale infermieristico e 10% per il restante personale).

L' istante esponeva che il commissario, con delibera n. 722 del 2010, aveva disposto di approvare cinque graduatorie, relative ai diversi profili professionali, predisposte "sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del servizio sanitario regionale che ha inoltrato a tutto il

4 giugno 2010 formale domanda di assunzione ", e che la predetta delibera veniva inviata alla regione Campania per l' autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ricevendo il relativo nullaosta con nota del 7 luglio 2010 della giunta regionale della Campania.

Parte ricorrente precisava di aver ricevuto telegramma dall' ASL NA 3 SUD, con cui le veniva comunicato l' inserimento nell' elenco regionale del personale ammesso alla stabilizzazione e l' invito a presentarsi per scegliere la sede di assegnazione con indicazione del giorno 2/8/2010 per la convocazione.

L' istante chiariva di aver presentato la documentazione richiesta ma che, all' esito di tutto ciò, la convenuta, con telegramma del 14/8/2010, comunicava "che l' immissione in servizio prevista per il giorno 16 agosto corrente est temporaneamente sospesa".

Tanto premesso, evidenziata altresì la ricorrenza del periculum in mora nella fattispecie di causa, formulava le conclusioni di cui alle pagine 16 e 17 del ricorso.

L' ASL NA3 SUD si costituiva in giudizio, eccependo la nullità del ricorso per carenza di elementi fondamentali, ai sensi dell' art. 414 c.p.c.; il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario; l' improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla regione Campania; la carenza di legittimazione passiva di essa ASL NA3 SUD; l' infondatezza della domanda nel merito per carenza di fumus bori juris e di periculum in mora. In particolare, evidenziava che l' amministrazione resistente non aveva mai dichiarato di obbligarsi ad assumere precari, né aveva mai posto in essere fatti concludenti; che il rapporto lavorativo si sarebbe stabilizzato unicamente a seguito della positiva produzione dei documenti prescritti e della sotto-



51

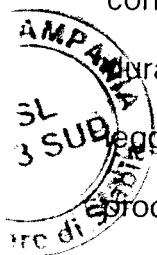
9

scrizione delle parti al contratto individuale di lavoro, il tutto previa autorizzazione da parte della struttura commissariale ai sensi del decreto n. 22 del 26 marzo 2010, ad oggi non pervenuta.

In primo luogo va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda. Nell'atto introduttivo del giudizio cautelare, infatti, sono stati espressamente indicati gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della prospettazione attorea, richiesti ex art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. a pena di nullità del ricorso. In particolar modo, si rinvencono precisi e specifici riferimenti alla normativa sulla stabilizzazione del personale precario (art. 1, comma 565, L. 296/06, art. 81 L.R. Campania n. 1/2008).

Peraltro parte ricorrente, nell'ambito del presente procedimento cautelare, ha integrato le proprie deduzioni di diritto al verbale dell'udienza di comparizione delle parti nel contraddittorio con l'ASL.

Priva di pregio è anche l'eccezione di difetto giurisdizione avanzata nella memoria difensiva dell'A.S.L. NA3 SUD. Premesso che è devoluta alla giurisdizione del G.O. la domanda con la quale il lavoratore, assunto da un ente locale con contratto a tempo determinato, lamenta di essere stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, imposta da una norma di legge, atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell'ufficio (Cass., n. 19952/2010, 16041/2010), è da osservare che, nel caso di specie, il "petitum sostanziale" (in base al quale va determinata la giurisdizione) è dato dalla pretesa dell'istante di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'A.S.L. NA3 SUD in presenza del relativo diritto, già riconosciuto



9

dalla convenuta all' esito della procedura di stabilizzazione espletata ex art. 81 L.R. Campania n. 1 del 30/1/08, per la cui attuazione sarebbe necessaria la sola immissione in servizio di parte ricorrente (così come disposto in un primo tempo dalla resistente con il telegramma del 27/7/2010 contenente l' invito alla lavoratrice a presentarsi il 2/8/2010 "per accettazione assunzione nonché per scelta sede e scaglione").

E' evidente, pertanto, che la domanda attorea va devoluta alla cognizione del G.O., visto che parte ricorrente ha lamentato non di essere stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo imposta da una norma di legge (fattispecie diversa in ordine alla quale, come già detto, le SS.UU. ritengono sussistere pure la giurisdizione dell' A.G.O.) ma di non essere stata assunta all' esito della procedura di stabilizzazione conclusasi, invece, con il riconoscimento da parte dell' A.S.L. del diritto dell' istante alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Di conseguenza, nel caso di specie è da ritenere che la pretesa attorea investe una fase successiva alla conclusione della procedura di stabilizzazione, in cui le decisioni amministrative vengono ad inserirsi non come meri atti di macro-organizzazione, bensì come motivazioni ostative alla concreta attualizzazione dell' interesse di parte ricorrente all' assunzione.

Restano, infatti, totalmente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative alla concreta assunzione in servizio (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 16 marzo 2010, n. 639; Tar Campania, Napoli, sez. III, 13 gennaio 2010, n. 84), anche se coinvolgono atti di macro-organizzazione, che possono essere eventualmente disapplicati dal giudice competente (Tar Campania, Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010, n. 73).

Quanto all' eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' A.S.L. Napoli 3 SUD, va detto che è vero che le Aziende sanitarie locali, pur dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all' Amministrazione regionale, hanno natura di enti strumentali di quest' ultima, essendo ad esse affidato in concreto il compito di perseguire nel campo dell' assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall' Ente regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa regione messi a disposizione (CdS, n, 1260/2010). Ciò non toglie che, allo stato, considerata la pretesa (si invoca un ordine di immediata immissione in servizio di parte ricorrente e di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze esclusive dell' A.S.L. NA 3 SUD) e la prospettazione attorea (nella quale si configura già come perfezionato il diritto all' assunzione invocato al momento in cui la Regione Campania ha disposto il divieto assoluto per le aziende sanitarie regionali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato), l' unico soggetto da ritenere legittimato passivo nella presente controversia è l' A.S.L. NA3 SUD.

Passando all' esame del fumus boni iuris, è da rilevare che la procedura per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale è regolata dall' art. 81 L.R. Campania n. 1/2008, disposizione che trova il suo fondamento ed antecedente nell' art. 1 – comma 565 – lett. c – punto 3 della L. 296/2006.

Una volta espletata la procedura legislativamente disciplinata con la formazione degli elenchi degli ammessi da parte della Commissione regionale, l' adozione di atto deliberativo da parte della competente A.S.L. con l' individuazione nominativa del personale precario avente diritto alla stabilizzazione, l' invito all' istante alla presentazione della documentazione, è da ritenere sia sorto un vero e proprio diritto soggettivo di parte ricorrente alla immissione in servizio nel profilo

professionale riconosciuto negli appositi elenchi. Già nel decreto n. 22 del 26/3/2010 era previsto che "I Direttori Generali ed i Commissari Straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ... per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione ...". Come già detto, parte ricorrente risultava inclusa in detti elenchi. Sempre nel predetto decreto era precisato che "I medesimi Direttori Generali e Commissari Straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti requisiti e, per l' effetto, provvedono in ordine alla descritta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione dall' incarico del Direttore Generale o del Commissario Straordinario". In ogni caso, il provvedimento in questione stabiliva che le domande dei titolari di contratti a tempo determinato, che erano in possesso dei requisiti prescritti per l' avvio alla stabilizzazione, avrebbero dovuto essere valutate "tenendo fermo l' obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento".

Anche la delibera n. 722/2010 del Commissario Straordinario dell' ASL NA 3 SUD, dopo aver approvato le cinque graduatorie provvisorie di personale da stabilizzare, precisava che le assunzioni del personale dovevano "essere preventivamente autorizzate da parte della struttura commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n. 22 del 26/3/2010".

Parte ricorrente ha prodotto un atto proveniente dalla Regione Campania del 7 luglio 2010 nel quale si legge letteralmente che "nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non in servizio ma incluso negli elen-

chi degli ammessi o che abbia conseguito l' inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie".

L' ASL resistente ha sostenuto che tale provvedimento abbia natura di un atto meramente endoprocedimentale e che, quindi, non sarebbe mai intervenuta l'

autorizzazione da parte della struttura commissariale necessaria per l' assunzione del personale precario. Per chiarire tale aspetto, è opportuno effettuare un breve esame della normativa sul commissariamento delle regioni in materia sanitaria.

L' art. 4, comma 1, del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in L. 29/11/2007 n. 222, prevede che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro si prefiguri il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti dai medesimi piani, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano. Il secondo comma dell' art. 4 predetto dispone che "Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero agli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell' Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l' intero periodo del singolo Piano di rientro". Il comma 2 stabilisce la possibilità di nominare, anche dopo l' inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari da affiancare al commissario ad acta nella predisposizione



11

9

dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissariamento e le funzioni del commissario, dunque, sono limitate all' attuazione del pieno di rientro, come si evince dall' esame e dal tenore della norma. Viceversa, non è prevista la decadenza degli organi regionali in materia di sanità e, particolarmente, dell' assessorato alla Sanità della regione e degli organi amministrativi dello stesso. Infatti, questi ultimi continuano a svolgere i loro compiti: cosicché il commissario non si sostituisce ma semplicemente affianca la struttura dell' Assessorato regionale alla Sanità, esercitando poteri di indirizzo e coordinamento.

Riguardo alla regione Campania, si è proceduto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 24/7/2009, alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione quale commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale. E' stato, altresì, nominato un subcommissario. E dopo lo svolgimento delle ultime consultazioni regionali, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24/4/2010, è stato nominato commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro il nuovo Presidente della regione Campania. Nell' ipotesi in cui, invece, il commissariamento avesse comportato la decadenza di tutti gli organi amministrativi regionali della sanità, non vi sarebbe stata necessità di procedere all' emanazione di una nuova delibera del Consiglio dei Ministri di nomina in quanto, automaticamente, il nuovo Presidente della giunta regionale avrebbe assunto l' incarico di commissario ad acta.

Quindi il commissario ad acta semplicemente si sostituisce all' organo commissariato per l'emanazione degli atti o per il compimento di determinate attività. Anzi per l' espletamento di tali compiti si avvale in via ordinaria della struttura amministrativa dell' ente e/o organo da sostituire.

In caso contrario la norma avrebbe dovuto prevedere la creazione di un' apposita struttura per l' adempimento dei compiti del commissario ad acta. Nella specie, invece, l' art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159 ha semplicemente previsto la nomina del commissario per le regioni inadempienti, senza individuare nessun organo e/o ente separato dalla regione stessa, la quale continuerà ad operare in via ordinaria con l' obbligo, ovviamente, di attenersi alle indicazioni del commissario per l' attuazione del piano di rientro. E la regione, su cui gravano gli oneri della gestione commissariale, deve mettere a disposizione il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l' espletamento dell'incarico. Ovviamente, il personale ed i mezzi devono essere quelli dell' assessorato regionale alla sanità.

Sulla base di tali premesse, è da considerare che la stessa dizione letterale del provvedimento del 7/7/2010 conduce a ritenere che il medesimo abbia natura di vera e propria autorizzazione regionale alle assunzioni del personale precario di cui alla delibera n. 722/2010. Infatti, nell' intestazione viene riportato come oggetto "trasmissione delibera n. 722 del 10 giugno 2010 - richiesta autorizzazione". Inoltre, il provvedimento è indirizzato al commissario straordinario dell' ASL NA 3 SUD e proviene dalla giunta regionale della Campania (piano sanitario regionale e rapporti con le AA.SS.LL. - settore gestione ruolo personale - servizio sanitario regionale procedure concorsuali - rapporti con le OO.SS). In ogni caso il provvedimento risulta firmato dal dirigente del settore, avv. Antonio Postiglione, il quale è incluso nell' elenco di coloro che fanno parte della struttura commissariale per l' attuazione del piano di rientro del settore sanitario della regione Campania (vedi ad esempio decreto n. 22 del 26 marzo 2010). Quest' ultimo, pertanto, in mancanza di espressa disposizione contraria, ovvero diversa determinazione del commissario, era pienamente legittimato a partecipare

agli atti riferibili alla gestione commissariale ed a manifestare all' esterno la volontà dello stesso. Ciò anche in ossequio al principio legislativamente fissato delle competenza degli organi amministrativi nell' emanazione di tutti gli atti di gestione attiva, aventi anche rilevanza esterna. Né vi è stata alcuna sconfessione da parte degli organi preposti alle decisioni prese dalla struttura regionale guidata dall'Avv. Postiglione.

In ogni caso va sottolineato che tutti gli atti posti in essere dalla struttura commissariale sono adottati e recano, alternativamente, la sottoscrizione: a) del commissario ad acta o del subcommissario; b) dell' assessore regionale alla sanità o del dirigente del Settore ruolo personale del medesimo assessorato. Esaminati i singoli provvedimenti, si evince che: 1) il decreto 22 del 26/3/2010 reca la firma del commissario, dell' assessore alla Sanità e del coordinatore dell' Area n. 20, sono riportati in calce anche i nominativi del subcommissario e del dirigente del Settore Personale alla Sanità (Postiglione) anche se non lo hanno sottoscritto; 2) la circolare del 25/5/2010 prot. 783/C, attuativa del decreto 22/2010 (allegata al ricorso), reca la sottoscrizione del subcommissario e del dirigente del Settore Personale, avv. Postiglione; 3) l' autorizzazione alla stabilizzazione del 7/7/2010 reca la sottoscrizione dell' avv. Postiglione; 4) il decreto della struttura commissariale n. 56 del 30/9/2010 (richiamato nelle difese dell' ASL e nella delibera di revoca n. 1351 del 16/11/2010) reca la sottoscrizione del commissario ad acta, del subcommissario, dei coordinatori delle aree 19 e 29 e del dirigente del Settore Personale (Postiglione); 5) il decreto n. 62 del 22/10/2010 (ritenuto dalla ASL il presupposto per l' adozione dell'atto di revoca) reca anch'esso la sottoscrizione del commissario ad acta, del subcommissario,

dei coordinatori delle aree 19 e 29 e del dirigente del Settore Personale (Postiglione).

Pertanto l'avv. Postiglione, quale dirigente del Settore Ruolo del Personale della Sanità della Regione Campania, è perfettamente inquadrato nella struttura commissariale, partecipando all'adozione dei relativi atti e decisioni, esprimendo volontà anche verso l'esterno, con effetti riconducibili direttamente al commissario ad acta. Per questa ragione compare in tutti gli atti della struttura commissariale, anche successivi ed in particolare nei decreti n. 56 e 62.

E' evidente, quindi, che il nulla osta rilasciato dalla regione Campania in data 7/7/2010, a firma dell'avv. Antonio Postiglione, sia perfettamente valido e vada inteso come autorizzazione della struttura commissariale alla stabilizzazione, in quanto proveniente da organo direttamente riconducibile alla stessa. Peraltro, anche l'ASL resistente ha dato prova di aver considerato quale vera e propria autorizzazione il predetto nulla osta, convocando proprio per l'assegnazione delle sedi i lavoratori inclusi nelle graduatorie approvate con la delibera n. 722/2010. Né il commissario straordinario dell'ASL NA 3 SUD, il quale aveva provveduto alla convocazione dei candidati per l'assegnazione delle sedi, è stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare (nulla risultando in merito in tal senso), così come previsto con il decreto n. 22 del 30 marzo 2010 a tutti i dirigenti e commissari ad acta che avessero provveduto ad assunzioni senza la preventiva necessaria autorizzazione.

Alle considerazioni sinora svolte va aggiunto anche che i decreti n. 56 e 62 del 2010, con i quali è fatto divieto di assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di nuovo personale, in assenza di alcuna norma transitoria, non possono incidere sui diritti già acquisiti

dalla parte ricorrente all' assunzione, poiché essi non possono che prevedere per il futuro. Nel decreto 62, infatti, viene espressamente fatto divieto automatico ed assoluto alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale, evidentemente dall' entrata in vigore del medesimo, senza possibilità alcuna possibilità di influire sul diritto all' assunzione già acquisito (nell' ipotesi in cui, come quello oggetto di causa, manchi solo l' immissione in servizio). Né lo stesso è qualificabile come atto implicito di mancata autorizzazione rispetto alla delibera della ASL NA 3 Sud n. 722 del 10/06/2010, trattandosi di un provvedimento di carattere generale con cui si fa divieto alle ASL di procedere ad assunzioni di personale.

Per quanto riguarda la delibera n. 1351 del 2010, la quale interviene a revocare la precedente delibera n. 722/2010, è da considerare che si tratta sicuramente di un atto amministrativo di macro organizzazione che può essere disapplicato dal giudice ordinario, ricorrendone i presupposti. Appare chiaro, anche in considerazione delle osservazioni sinora svolte, che si tratta di un atto illegittimo perché emesso, da un lato, in violazione di legge (la L.R. n. 1 del 2008 che prevede la stabilizzazione del personale, senza alcuna procedura amministrativa, fissando i requisiti di accesso e prevedendo esclusivamente l' onere di presentazione della domanda da parte degli interessati), dall' altro lato, emanato sulla base dell' erroneo presupposto della assenza di autorizzazione da parte della struttura commissariale (circostanza che non risponde al vero, così come in precedenza spiegato).

In ogni caso va detto che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego operata nel corso degli anni '90, gli atti di gestione del personale hanno natura squisitamente privatistica, che non lascia spazi ad interventi unilaterali di matrice pubblicistica, quale l' autotutela (vedi anche Cass., n. 25761/2008; Cass., n. 23741/2008).

Naturalmente, nulla preclude l' esercizio di quello che deve essere definito come potere di "riponderazione – autocorrezione" di una pregressa erronea scelta gestionale (potere che certo non è precluso al datore di lavoro privato); tale riponderazione, però, deve essere ricondotta a schemi civilistici (e non più pubblicistici).

Ora, unica fattispecie civilistica che potrebbe attagliarsi all' fattispecie è quella della revoca della proposta contrattuale; nel caso che ci occupa, però, dovendosi ritenere già concluso un contratto tra le parti, la revoca non era più possibile.

Infatti, una volta che sia stata effettuata l' individuazione degli aventi diritto all' assunzione e che la procedura per la stabilizzazione del personale precario sia stata portata a termine (come accertato nel caso di specie), deve ritenersi che il contratto di lavoro sia stato concluso (vedi anche Cass. n. 8951/07); dunque, nessun potere di revoca unilaterale della proposta contrattuale è più possibile.

Le considerazioni esposte portano a ritenere sussistente il fumus boni iuris nella fattispecie esaminata.

Riguardo al periculum in mora, è da evidenziare che parte ricorrente ha confermato in sede di libero interrogatorio di non svolgere attualmente alcuna attività lavorativa. Né la controparte ha allegato e provato il contrario.



Tanto premesso, va considerato che il periculum in mora è ravvisabile non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nell' ipotesi di irreparabilità del danno: concetto ancorato alla irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela, tale cioè da pregiudicare definitivamente la soddisfazione dell' interesse che sta alla base della stessa posizione giuridica soggettiva, o comunque all' impossibilità o estrema difficoltà di determinare esattamente la misura del risarcimento, ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo. La mancata assunzione di parte ricorrente per tutto il corso del procedimento di merito, e quindi la conseguente lesione all' interesse a rendere la propria prestazione, produce un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto al lavoro (costituzionalmente garantito) e quindi alla dignità e alla professionalità del lavoratore (ravvisabile pertanto nel caso di specie), con possibilità di ottenere la necessaria tutela solo grazie al procedimento d' urgenza adottato. Del resto la proposizione dell' istanza cautelare dopo circa sei mesi dalla ricezione del telegramma del 14/8/2010 (ossia in data 16/2/2011) trova giustificazione nella necessità di attendere entro un ragionevole termine l' evoluzione delle decisioni amministrative in ordine alla complessa vicenda involgente un numero notevole di interessati.



La sussistenza congiunta nella fattispecie di causa del fumus boni iuris e del periculum in mora comporta l' accoglimento della domanda proposta in via d' urgenza nei sensi di cui al dispositivo.

Spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

a) accoglie la domanda e per l'effetto ordina all' ASL NA 3 SUD la immediata immissione in servizio di parte ricorrente, quale collaboratore professionale sanitario, profilo infermieristico;

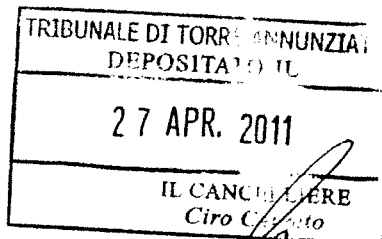
b) condanna l'ASI, NA 3 SUD, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di controparte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 (di cui € 600,00 per onorario), oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione.

Si comunichi.

Torre Annunziata, data del deposito

Il Giudice del lavoro

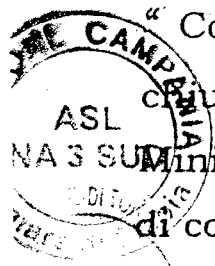
Aldo Rizzo



Si fusa l'istanza e rinuncia alle parti
Au. l. 29/4/11



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE



“Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.”

E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. Vincenzo Silvestro
quale ~~attributario~~/difensore di
Torre Annunziata li 06 MAG. 2011

Rossomanno Pasquale

IL CANCELLIERE

F.to

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio



06 MAG. 2011

Rosaria Brancaccio

101/11 Bice



Il Tribunale di Torre Annunziata – sezione lavoro in
composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Emanuele Rocco

Presidente

dott.ssa Antonella Paparo

Giudice

dott.ssa Matilde Dell'Erario

Giudice relatore

pronunciando sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto in
data 07.06.2011 ha emanato la seguente ordinanza nella causa n.
101/11 R.G. reclami dell'anno 2011 vertente

TRA

ASL NA 3 SUD in persona del Commissario Straordinario e
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù
di mandato in calce all'ordinanza impugnata nonché di delibera
del Commissario straordinario, dagli avv.ti Chiara DI BIASE e
Rosa Maria SICILIANO con cui elettivamente domicilia presso
la sede dell'ufficio legale dell'Azienda, in Castellammare di
Stabia alla via A. De Gasperi n. 167

RECLAMANTE

E

RUSSOMANNO PASQUALE rappresentato e difeso, in virtù
di mandato a margine del ricorso introduttivo della prima fase di

giudizio cautelare, dall'avv. Vincenzo Silvestro con il quale è elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'avv. Vincenzo Balzani in Boscotrecase alla via G.B. Monaco n. 56

RECLAMATO

A scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'08.07.2011 e della camera di consiglio tenutasi in pari data, letti gli atti, si osserva quanto segue.

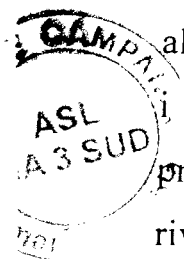
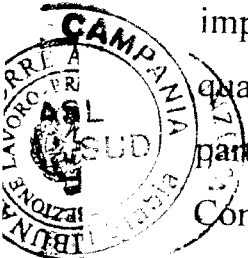
L'ASL NA 3 SUD (in prosieguo ASL) reclamante in questa sede impugna il provvedimento del giudice unico del lavoro con il quale veniva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla parte reclamata.

Con detto ricorso Russomanno Pasquale agiva in via d'urgenza chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: sentir dichiarare e confermare il diritto di parte ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria del profilo di collaboratore professionale sanitario, profilo infermieristico ; ordinare la immediata immissione in servizio di parte ricorrente di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL NA 3 SUD. In ogni caso adottare tutti i provvedimenti immediati ed urgenti, più idonei ad assicurare provvisoriamente nella decisione nel merito in relazione al diritto rivendicato.

A sostegno del reclamo l'ASL NA 3 SUD reclamante deduceva che il giudice di prima cure erroneamente aveva accolto la domanda sulla base di un'errata applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia nonché di un'erronea interpretazione dei provvedimenti amministrativi intervenuti nel

Russomanno Pasquale

[Signature]



caso di specie e concludeva, quindi, per il rigetto della domanda cautelare, in riforma del provvedimento impugnato, spese vinte.

Parte reclamata si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità delle considerazioni espresse dal giudice di prime cure ed insistendo per la conferma dell'impugnato provvedimento.

In via preliminare, al fine di valutare l'eventuale fondatezza delle eccezioni inerenti il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità della domanda cautelare per violazione del disposto di cui all'art 414 c.p.c., la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania nonché il difetto di legittimazione passiva dell'ASL resistente, da quest'ultima sollevate, il Collegio ritiene procedere ad una ricostruzione, seppure sintetica, della complessa vicenda di cui è causa.

All'uopo va evidenziato che la questione sottoposta all'esame del collegio, in fatto ed in diritto, è perfettamente sovrapponibile a quella già decisa da questo stesso Ufficio con ordinanza depositata in data 04.03.2011 R.G. Reclami n. 3/2011 est. Lauro, a seguito di reclamo proposto dalla medesima ASL NA 3 SUD con il patrocinio degli avv.ti Chiara DI BIASE e Rosa Maria SICILIANO, nei confronti di VITOLO Franco difeso dall'avv. Salvatore MASCOLO, ordinanza per altro acquisita al giudizio perchè depositata da parte reclamata all'udienza di discussione della presente causa.

Al riguardo, va ricordato che l'articolo 118, comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.c., in vigore dal 4.7.2009 ex lege n. 69 del 1999, con riferimento alle sentenze, consente il richiamo, per argomentare la fondatezza della domanda, delle stesse ragioni già svolte, in relazione alle stesse difese, nella citata ordinanza, di cui

le parti, per quanto in precedenza evidenziato, hanno certamente conoscenza (o possono facilmente averla).

Invero, secondo la migliore dottrina, il riferimento al precedente conforme può ritenersi esteso, oltre che a quello di legittimità, anche a quello di merito.

In merito, deve ritenersi significativa la circostanza che, dal testo definitivo approvato dal Senato, è stato soppresso il quarto comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (presente, invece, nella proposta di legge), il quale prevedeva il rinvio per l'esposizione delle ragioni di diritto solo ad "un precedente conforme di una giurisdizione superiore".

Ebbene, in relazione a tali pronunzie si pone *"il concreto problema dell'accessibilità, della conoscibilità per le parti ed il giudice di grado superiore di tali decisioni, quindi dell'intelligibilità del riferimento ad informazioni non riportate nel testo della sentenza, specie se, per quanto indicate con gli estremi identificativi specifici, non siano pubblicate su riviste giuridiche di larga diffusione"*

Tale difficoltà rende opportuno e prudente limitare, nella motivazione della sentenza, il richiamo al precedente conforme (di merito) ai soli casi in cui esistano adeguati elementi per ritenere che la parte interessata sia in grado di comprendere le ragioni della decisione.

Nel caso in esame, caratterizzato dal fatto – giova ribadirlo – che la controversia richiamata, del tutto analoga, è stata decisa poi da questo stesso Ufficio, appare opportuno rimarcare che parte reclamante è stata patrocinata, in entrambi i casi, dallo stesso difensore e che la domanda è stata proposta nei confronti della

stessa parte reclamata (anch'essa patrocinata dallo stesso difensore).

Con riferimento, dunque, al problema della giurisdizione del giudice adito, premesso che si tratta di fatti tutti accaduti dopo il 30.06.1998, va rilevato che la controversia in esame ha ad oggetto un rapporto di lavoro con una P.A. e nella specie il momento della assunzione. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lg.vo 30/03/2001 n.165, *<<sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro>>*. Pertanto, si deve ritenere, come da motivazione resa nell'ordinanza n. 3 sopra richiamata, la giurisdizione del giudice adito.

Inoltre, considerate la pretesa (si invoca un ordine di immediata immissione in servizio di parte ricorrente e di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze esclusive dell'A.S.L. NA 3 SUD) e la prospettazione attorea (nella quale si configura già come perfezionato il diritto all'assunzione invocato al momento in cui la Regione Campania ha disposto il divieto assoluto per le aziende sanitarie regionali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato), l'unico soggetto da ritenere legittimato passivo nella presente controversia è l'A.S.L. NA3 SUD, come da motivazione della più volte citata ordinanza n. 3/11.

Da ultimo, passando all'analisi del *fumus* della pretesa, il Collegio evidenzia che la procedura per la stabilizzazione del personale è stata proficuamente completata con l'autorizzazione

all'assunzione del 7 luglio 2010, rilasciata dalla Regione Campania nel quale si legge letteralmente che *"nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non, in servizio ma incluso negli elenchi degli ammessi o che abbia conseguito l' inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie"*. Cosicché, richiamando integralmente sul punto (in modo particolare, per quanto riguarda il potere di firma dell'avv. POSTIGLIONE ed il valore del documento appena citato) la motivazione dell'ordinanza del 04.03.2011, se ne deve concludere che allo stato degli atti e fatto sempre salvo ogni ulteriore approfondimento in sede di merito, il comportamento dell'ASL reclamante è stato illegittimo, sussistendo il diritto di parte reclamata all'assunzione.

Richiamata quindi integralmente la motivazione della ordinanza di cui sopra (anche per le tutte le questioni connesse ai punti principali della controversia sopra evidenziati), il reclamo deve essere rigettato con conferma dell'ordinanza reclamata.

All'uopo, per vero, appare necessario evidenziare che nulla osta all'applicazione della disposizione richiamata (art. 118 cit.) anche alle ordinanze, e- per il caso che ne occupa – alle ordinanze ex art. 669 terdecies c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo compensate per la metà in considerazione della serialità della controversia.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata.
Condanna l'ASL NA 3 SUD in persona del suo legale
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si
liquidano in complessivi € 750,00, comprensivi di diritti (€
300,00) ed onorati oltre IVA e CPA come per legge con
attribuzione.

Torre Annunziata 20.07.2011

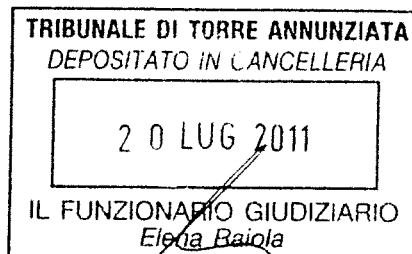
Il giudice est.

Assessora Matilde Dell'Erario

Il presidente

dott. Emanuele Rocco

Emanuele Rocco



In persona p.

ASL 33 SUD - San Giovanni di Lupatoto (NA) - 81040

CAV. 50A21 B9051 - 50A21 B9051

ATTO DI PRECETTO

Il Sig. **RUSSOMANNO Pasquale**, nato a Torre Annunziata il 12.11.1964, residente in Boscoreale alla via Promiscua Is. 4/C, CA. 50SPOL64A12L245Z, rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo SILVESTRO (CA. SLV VCN 50A21 B905T), con il medesimo difensore domiciliato presso l'Avv. Vincenzo Baizani alla via G.B. Monaco, n. 56 in Boscotrecase, giusta mandato a margine del presente atto

PREMESSO ED ESPOSTO

che con ordinanza del 27.4.2011, depositata in pari data, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ordinato la immediata immissione in servizio di parte ricorrente;

che avverso l'ordinanza stessa veniva proposto reclamo ex art. 569 terdecies c.p.c. che il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro in composizione collegiale, con provvedimento in data 20.7.2011, depositato in pari data, ha rigettato;

che l'ordinanza del 27.4.2011, munita di formula esecutiva in data 6.5.2011, viene notificato in tale forma unitamente all'ordinanza di rigetto del reclamo e contestualmente al presente atto;

che premesso, il sottoscritto procuratore, nell'interesse del proprio assistito

FA PRECETTO

all'ASL 33 SUD, in persona del Commissario Braconatorio, suo legale rapp.te p.t., di immettere in servizio, con il profilo professionale di Collaboratore Sanitario Infermiere Ring. **RUSSOMANNO Pasquale**, nato a Torre Annunziata il 12.11.1964, residente in Boscoreale alla via Promiscua Is. 4/C, CA. 50SPOL64A12L245Z, con avvertimento che in difetto si procederà all'esecuzione forzata nei modi di legge e nel contempo

FA PRECETTO

credendo ante il pagare al sottoscritto procuratore, come per l'antecedente e l'antecedente, sempre con l'assente l'ordine di

TARIDA FO
V. Vincenzo
SILVESTRO

caratteristico ampio
mandato di rappresentarmi
e difendermi nella presente
procedura e nei giudizi ed
essa conseguenze
ambrosia la fase esecutiva,
in tutti i gradi e stadi, con
ogni più ampia raccolta di
legge, compresa quella di
dominare la causa terza,
integrare il contraddittorio,
conciliare, resistere e
transigere, rinunciare ed
accettare la rinuncia agli atti
del giudizio, spiegare
domanda riconvenzionale,
passare e firmare
istanze di pagamento,
conferendo la raccolta di
terminare altri procuratori e
difensori come da voi
abitualmente informate,
consenso e l'autorizzo a
il g. 20.03.2011
trattamento dei miei atti
personali sensibili per
l'istituzione dell'incarico
professionale conferendo
il vostro onorario
al mio e fermo senza
bisogno di ulteriore ratifica,
illeggo domando con voi
presso l'Avv. Vincenzo
Baizani in via G.B.
Monaco, 56 - Boscotrecase

Il sottoscritto
Russo
per la firma
V. Vincenzo
SILVESTRO

21

... e somma di € 2.242,17 come sopra specificata, con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata;

€ 1.200,00

DIRITTI PRECETTO

domanda copie esecutive	€ 26,00
accesso ufficio e ritiro copie	€ 16,00
isamina titolo esecutivo	€ 26,00
delega ed autentica firma	€ 26,00
posizione archivio	€ 26,00
atto di precetto	€ 103,00
stampa e collazione	€ 16,00
notifica atto	€ 26,00
esame relata	€ 26,00

ONORARI PRECETTO

Redazione atto precetto € 106,00

RIEPILOGO

Diritti	€ 397,00
onorari	€ 1200,00

TOTALE € 1.597,00

Spese generali 12,5% Su € 1.597,00 € 199,62

Totale € 1.796,62

CPA 4% € 71,36

Totale € 1.868,48

IVA € 1.992,6 € 373,69

TOTALE GENERALE € 2.242,17

oltre ad interessi al saldo, spese successive occorrente, compreso CPA ed IVA sugli imponibili. Avverte che, non provvedendo al pagamento nel termine indicato, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge.

Le comunicazioni possono essere inviate al Tel-fax.081/8424964 - e-mail silvestrovincenzo@alice.it - occ: vincenzo.silvestro@pecavvocatinola.it

Caserta, 25.07.2011

Avv. Vincenzo SILVESTRO



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SUPPLENTE
(Sig.ra Angela De Rosa)

[Signature]

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 307.0 in data 26 AGO. 2011

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. in data

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. in data

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. del

Decisione:

IL FUNZIONARIO

[Signature]

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 25 AGO. 2011 A:

<i>P</i>	SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO	COORD.TO PROGETTI FONDI	
<i>7</i>	SUB COMMISSARIO SANITARIO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<i>1</i>	SERV. AFFARI LEGALI	DISTRETTO N. 48	EX A.S.L. NA 4
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 49	
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 50	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 51	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 52	
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 53	
<i>2</i>	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 54	EX A.S.L. NA 5
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 55	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 58	
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 59	
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	P.O.SANTA MARIA DELLA PIETA'	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	P.O. CAV. RAFFAELE APICELLA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.FO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	